



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Prot. n. 244 del 10 gennaio 2021

ORDINANZA

Nr. 2 Del 10.01.2021	Misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole dell'infanzia, i servizi integrativi di prima infanzia (Spazio giochi), centro aggregazione minori ed attività supporto scolastico servizio civile, nonché la sospensione del mercato settimanale del 12 c.m..
------------------------------------	--

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze nr.33 del 26 ottobre 2020 e nr.35 del 13 novembre 2020 con cui, tenuto conto che la curva dei contagi tende al rialzo assumendo nel comune una rilevanza tale da determinare misure urgenti e drastiche, si è ordinato, quale misura di contenimento del contagio, il divieto di svolgimento sino al 24 novembre 2020 del mercato settimanale e la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, nonché i servizi integrativi di prima infanzia (Spazio giochi), centro aggregazione minori ed attività supporto scolastico servizio civile nel territorio comunale sino al 3 dicembre 2020 e non ultimo la sospensione dell'attività didattica per permettere una ulteriore sanificazione dei locali scolastici;

Rilevato che, dalle comunicazioni giornaliere dell'ASP, la curva dei contagi è in netto incremento rispetto alle settimane antecedenti che non fanno ben sperare in un contenimento della diffusione del contagio;

Ritenuto che, alla luce della suddetta evidenza circa la poco rassicurante situazione epidemiologica locale, si debba intervenire immediatamente, soprattutto in quei servizi dove gli assembramenti possono essere causa ulteriore di contagio, come gli istituti scolastici ed il mercato settimanale;

Dato atto che l'ASP ha assicurato di voler, prima della ripresa delle attività didattiche in presenza, attuare uno screening sulla popolazione scolastica durante il corso della settimana avvenire;

Ritenuto, quindi, dover salvaguardare la pubblica e privata incolumità prevedendo la sospensione, a decorrere dall'11 e sino a 15 gennaio 2020, delle attività didattiche in presenza, nelle scuole dell'infanzia, i servizi integrativi di prima infanzia (Spazio giochi), centro aggregazione minori ed attività supporto scolastico servizio civile, nonché la sospensione del mercato settimanale, per permettere all'ASP di effettuare l'indagine su campione della popolazione di questo centro;

Visti l'art.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i DPCM emanati per il contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Con i poteri conferiti dalla legge, per quanto sopra menzionato,

ORDINA

1. sospendere, a decorrere dall'11 e sino al 15 gennaio p.v., le attività didattiche in presenza, nelle scuole dell'infanzia, i servizi integrativi di prima infanzia (Spazio giochi), centro aggregazione minori ed attività supporto scolastico servizio civile;
2. sospendere il mercato settimanale per il giorno 12 gennaio 2020;
3. comunicare al Dirigente Scolastico ed alla cooperativa ASMIDA, che eroga il servizio anzidetto per conto del Comune, di attenersi alle vigenti disposizioni;
4. rimettersi al risultato dello screening per le successive determinazioni in merito alle soluzioni da adottare in futuro.

DISPONE

- che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Catenanuova e ha validità sino al 15 gennaio p.v., la pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- che la presente ordinanza venga comunicata;
 - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Enna;
 - al Dirigente Scolastico;
 - al Settore Servizi Sociali;
 - alla Cooperativa ASMIDA;
 - ai commercianti titolari del posto al mercato settimanale;
 - alla Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Locale di Catenanuova.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza con riferimento al rispetto delle misure di contenimento del contagio nell'erogazione del servizio di cui trattasi, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 10 gennaio 2021



IL SINDACO

Dott. Carmelo Giancarlo Scraavaglieri